

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 42



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

55° anno
15 febbraio 2012

Numero d'informazione Sommario Pagina

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2012/C 42/01	Tassi di cambio dell'euro	1
2012/C 42/02	Decisione della Commissione, del 14 febbraio 2012, che istituisce il gruppo di esperti della Commissione nel campo delle esigenze politiche in materia di dati sulla criminalità e che abroga la decisione 2006/581/CE	2

V *Avvisi*

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Consiglio

2012/C 42/03	Proroga del periodo di validità degli elenchi di idoneità	11
--------------	---	----

Prezzo:
3 EUR

(segue)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2012/C 42/04

Avviso del ministro degli Affari economici, dell'agricoltura e dell'innovazione del Regno dei Paesi Bassi a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

13



IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

14 febbraio 2012

(2012/C 42/01)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,3169	AUD	dollari australiani	1,2298
JPY	yen giapponesi	102,85	CAD	dollari canadesi	1,3162
DKK	corone danesi	7,4333	HKD	dollari di Hong Kong	10,2107
GBP	sterline inglesi	0,83765	NZD	dollari neozelandesi	1,5822
SEK	corone svedesi	8,7814	SGD	dollari di Singapore	1,6650
CHF	franchi svizzeri	1,2075	KRW	won sudcoreani	1 481,62
ISK	corone islandesi		ZAR	rand sudafricani	10,1800
NOK	corone norvegesi	7,5350	CNY	renminbi Yuan cinese	8,2900
BGN	lev bulgari	1,9558	HRK	kuna croata	7,5821
CZK	corone ceche	25,097	IDR	rupia indonesiana	11 856,43
HUF	fiorini ungheresi	291,58	MYR	ringgit malese	4,0073
LTL	litas lituani	3,4528	PHP	peso filippino	56,260
LVL	lats lettoni	0,6988	RUB	rublo russo	39,5780
PLN	zloty polacchi	4,1910	THB	baht thailandese	40,613
RON	leu rumeni	4,3488	BRL	real brasiliano	2,2633
TRY	lire turche	2,3307	MXN	peso messicano	16,7766
			INR	rupia indiana	65,0610

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 2012

che istituisce il gruppo di esperti della Commissione nel campo delle esigenze politiche in materia di dati sulla criminalità e che abroga la decisione 2006/581/CE

(2012/C 42/02)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

Consiglio intitolata «La strategia di sicurezza interna dell'UE in azione: cinque tappe verso un'Europa più sicura»⁽⁴⁾.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Unione si adopera per garantire un livello elevato di sicurezza attraverso misure di prevenzione e di lotta contro la criminalità, il razzismo e la xenofobia e misure di coordinamento e cooperazione tra forze di polizia e autorità giudiziarie e altre autorità competenti.
- (2) Nell'agosto 2006 la Commissione ha adottato la comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, intitolata «Elaborazione di una coerente strategia globale per la misurazione della criminalità e della giustizia penale: piano d'azione dell'UE per il 2006-2010»⁽¹⁾.
- (3) Nel contempo, mediante la decisione 2006/581/CE della Commissione, del 7 agosto 2006⁽²⁾, è stato istituito un gruppo di esperti nel campo delle esigenze politiche in materia di dati sulla criminalità e sulla giustizia penale, allo scopo di assistere la Commissione nell'attuazione del piano d'azione. Il mandato di questo gruppo non è stato rinnovato.
- (4) Il programma di Stoccolma «Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini», adottato dal Consiglio europeo⁽³⁾, invita la Commissione a continuare a mettere a punto strumenti statistici per quantificare criminalità e attività criminali e riflettere su come sviluppare ulteriormente gli interventi delineati e parzialmente realizzati nel piano d'azione dell'Unione per il 2006-2010.
- (5) Lo scambio d'informazioni e la raccolta di statistiche in settori specifici, come la tratta di esseri umani, il riciclaggio di denaro, la criminalità informatica e la corruzione, sono in linea con gli interventi proposti nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al

- (6) Al fine di proseguire il prezioso lavoro condotto dal 2006 dal gruppo di esperti nel campo delle esigenze politiche in materia di dati sulla criminalità e sulla giustizia penale e tenuto conto dell'interesse crescente per statistiche affidabili sulla criminalità a livello di Unione, detto gruppo deve essere sostituito.
- (7) La produzione di statistiche comunitarie è regolata dalle norme contenute nel regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee⁽⁵⁾. Gli interventi per la costituzione di statistiche comunitarie sono posti in essere in conformità alla decisione n. 1578/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, relativa al programma statistico comunitario 2008-2012⁽⁶⁾ e ai relativi programmi annuali, nel rispetto dei principi definiti dal codice delle statistiche europee adottato il 24 febbraio 2005 dal comitato del programma statistico.
- (8) È perciò necessario istituire un gruppo di esperti nel campo delle statistiche sulla criminalità e definirne le mansioni e la struttura.
- (9) Il gruppo deve contribuire a definire le esigenze politiche e fornire consulenza in merito alla definizione e all'uso efficace di indicatori e dati in generale, nel settore della criminalità.
- (10) È necessario che il gruppo sia composto da membri competenti per delineare le esigenze politiche e fornire consulenza in merito all'uso efficace di indicatori e dati nel settore della criminalità.

⁽¹⁾ COM(2006) 437 definitivo.⁽²⁾ GU L 234 del 29.8.2006, pag. 29.⁽³⁾ GU C 115 del 4.5.2010, pag. 21.⁽⁴⁾ COM(2010) 673 definitivo.⁽⁵⁾ GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.⁽⁶⁾ GU L 344 del 28.12.2007, pag. 15.

- (11) Occorre provvedere a regolare/disciplinare la diffusione delle informazioni da parte dei membri del gruppo, nel rispetto delle norme della Commissione sulla sicurezza allegate alla decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione (7).
- (12) I dati personali relativi ai membri del gruppo devono essere trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (8).
- (13) È opportuno che il mandato dei membri del gruppo sia di cinque anni, pari al periodo di esecuzione del piano d'azione 2011-2015 «Misurare la criminalità e la giustizia penale nell'Unione europea» (9).
- (14) La decisione 2006/581/CE deve essere abrogata.
- (15) È opportuno fissare un termine per l'applicazione della presente decisione. La Commissione valuterà a tempo debito l'opportunità di una proroga,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

È istituito un gruppo di esperti della Commissione nel campo delle esigenze politiche in materia di dati sulla criminalità, in prosieguo denominato «il gruppo».

Articolo 2

Funzioni

Il gruppo svolge le seguenti funzioni:

- a) assiste la Commissione nello stabilire la cooperazione tra gli Stati membri e altre organizzazioni ed organismi nel dare attuazione al piano d'azione dell'Unione europea 2011-2015 «Misurare la criminalità e la giustizia penale»;
- b) assiste la Commissione nell'identificare le esigenze politiche di indicatori e dati sulla criminalità a livello di Unione;
- c) assiste la Commissione nell'elaborazione di indicatori comuni;
- d) fornisce alla Commissione consulenza in merito alle esigenze legate alla ricerca e allo sviluppo pertinenti o ai risultati da prendere in considerazione nel lavoro di attuazione del piano d'azione 2011-2015;

- e) fornisce alla Commissione consulenza in merito alla collaborazione con rappresentanti del settore privato e del mondo accademico o di altri settori rilevanti al fine di includere conoscenze ed esperienze pertinenti nel lavoro di attuazione del piano d'azione 2011-2015;
- f) dà vita ad uno scambio di esperienze e buone prassi nel campo delle statistiche sulla criminalità ed in particolare per quanto riguarda lo sviluppo di indicatori comuni e la raccolta di dati comparabili.

Articolo 3

Consultazione

La Commissione può consultare il gruppo su qualunque questione riguardante la quantificazione della criminalità.

Articolo 4

Composizione — Nomina

1. Il gruppo consta di un massimo di 55 membri, scelti tra:

- a) le autorità pubbliche nazionali operanti nel settore degli affari interni o altre autorità pubbliche competenti degli Stati membri, dei paesi candidati e dei paesi dell'Associazione europea di libero scambio;
- b) i seguenti organismi, reti e agenzie dell'Unione: la Rete europea di prevenzione della criminalità (REPC), l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT), Eurojust, l'Ufficio europeo di polizia (Europol), l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex) e l'Agenzia per i diritti fondamentali (ADF);
- c) le seguenti organizzazioni internazionali e organizzazioni non governative con un'esperienza ed una competenza pertinenti per analizzare o elaborare i dati sulla criminalità a fini politici: il Consiglio d'Europa, l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC), il gruppo europeo del libro delle fonti statistiche (*European Sourcebook Group*), l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);
- d) almeno sei persone nominate a titolo personale che possiedono una competenza derivante preferibilmente da ricerche accademiche per università pubbliche o private o centri di ricerca degli Stati membri.

2. I membri di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), nominano in veste di loro rappresentanti un esperto permanente ed uno supplente. I membri supplenti sostituiscono automaticamente gli esperti che siano assenti.

3. Le persone nominate a titolo personale sono nominate dal direttore generale della direzione generale degli Affari interni tra coloro che hanno risposto all'invito a presentare candidature (si veda l'allegato alla presente decisione).

(7) GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.

(8) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(9) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, attualmente in fase di elaborazione.

4. In base all'invito a presentare candidature, i candidati che siano stati ritenuti idonei a far parte del gruppo, ma non nominati, sono posti, se vi acconsentono, su un elenco di riserva. La Commissione fa uso di tale elenco per nominare, ove necessario, i sostituti dei membri.

5. Tutti i membri sono nominati per un termine di cinque anni e restano in funzione sino alla loro sostituzione o sino al termine del loro mandato, che può essere rinnovato.

6. I membri che non sono più in grado di contribuire efficacemente alle deliberazioni del gruppo, che si dimettono o che non soddisfano più le condizioni di cui al presente articolo o all'articolo 339 del trattato, possono essere sostituiti per il restante periodo del mandato.

7. Le persone nominate a titolo personale agiscono in piena indipendenza e nell'interesse pubblico.

8. I nomi delle persone nominate a titolo personale sono pubblicati nel registro dei gruppi di esperti e di altre entità analoghe della Commissione («il registro») ⁽¹⁰⁾. I nomi dei membri di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), sono pubblicati nel registro. I nomi delle autorità pubbliche di cui al paragrafo 1, lettera a), saranno pubblicati nel registro.

9. La raccolta, il trattamento e la pubblicazione dei dati personali dei membri avvengono in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ⁽¹¹⁾.

Articolo 5

Funzionamento

1. Il gruppo è presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. La Commissione coordina le attività del gruppo di esperti con quelle del gruppo di lavoro Eurostat sulle statistiche della criminalità e della giustizia penale. La Commissione è responsabile della coerenza del lavoro di entrambi i gruppi e si impegna, per quanto possibile, ad organizzare riunioni congiunte.

3. Il gruppo può, d'intesa con i servizi della Commissione, costituire sottogruppi, comprendenti al massimo 15 membri, per esaminare questioni specifiche sulla base del mandato definito dal gruppo. Tali sottogruppi sono sciolti una volta compiuto il loro mandato.

⁽¹⁰⁾ I membri che non desiderino che il proprio nome sia divulgato possono richiedere una deroga a tale disposizione. La richiesta di non divulgare il nome di un membro del gruppo di esperti è considerata giustificata ogniqualvolta la pubblicazione possa mettere a rischio la sicurezza o l'integrità o possa pregiudicarne indebitamente la vita privata.

⁽¹¹⁾ Cfr. nota 8.

4. Il rappresentante della Commissione può invitare esperti esterni al gruppo, aventi competenze specifiche su un argomento all'ordine del giorno, a partecipare di volta in volta ai lavori del gruppo o sottogruppo. Inoltre, il rappresentante della Commissione può concedere lo status di osservatore a persone, ad organizzazioni come definite nelle regole orizzontali per i gruppi di esperti (regola 8, paragrafo 3) ⁽¹²⁾, nonché a paesi candidati.

5. I membri dei gruppi di esperti, gli esperti invitati e gli osservatori rispettano gli obblighi del segreto professionale previsti dai trattati e dalle relative norme di attuazione, nonché le norme della Commissione in materia di sicurezza relative alla protezione delle informazioni classificate UE, contenute nell'allegato alla decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione. Qualora essi non si conformino a tali obblighi, la Commissione può adottare le misure che ritiene opportune.

6. Le riunioni dei gruppi di esperti e dei sottogruppi si tengono presso gli uffici della Commissione, che provvede ai servizi di segreteria. Possono partecipare alle riunioni del gruppo di esperti e dei sottogruppi altri funzionari della Commissione che abbiano un interesse nel procedimento.

7. Il gruppo adotta il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno dei gruppi di esperti.

8. La Commissione pubblica informazioni pertinenti alle attività svolte dal gruppo includendole nel registro o tramite un link nel registro verso il sito internet della direzione generale degli Affari interni.

Articolo 6

Spese di riunione

1. I partecipanti alle attività del gruppo non ricevono compensi per i servizi prestati.

2. La Commissione rimborsa le spese di viaggio e di soggiorno sostenute da chi partecipa alle attività del gruppo in base alle proprie disposizioni interne.

3. Le spese sono rimborsate nei limiti degli stanziamenti disponibili assegnati nel quadro della procedura annuale di assegnazione delle risorse.

Articolo 7

Abrogazione

La decisione 2006/581/CE è abrogata.

⁽¹²⁾ C(2010) 7649 definitivo.

*Articolo 8***Entrata in vigore e applicabilità**

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e si applica per cinque anni.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2012

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Invito a presentare candidature per la selezione di esperti nominati a titolo personale nel gruppo di esperti nel campo delle esigenze politiche in materia di dati sulla criminalità

Con decisione C(2012) 721 del 14 febbraio 2012 ⁽¹⁾ la Commissione ha istituito un gruppo di esperti nel campo delle esigenze politiche in materia di dati sulla criminalità. La Commissione presiederà il gruppo e potrà consultarlo su qualunque materia inerente alla quantificazione della criminalità.

Il gruppo di esperti svolge i seguenti compiti:

- a) assistere la Commissione nello stabilire la cooperazione tra gli Stati membri e altre organizzazioni ed organismi nel dare attuazione al piano d'azione dell'Unione europea 2011-2015 «Misurare la criminalità e la giustizia penale nell'Unione europea» ⁽²⁾;
- b) assistere la Commissione nell'identificare le esigenze politiche di indicatori e dati sulla criminalità a livello di Unione;
- c) assistere la Commissione nell'elaborazione di indicatori comuni;
- d) fornire alla Commissione consulenza in merito alle esigenze legate alla ricerca e allo sviluppo pertinenti o ai risultati da prendere in considerazione nel lavoro di attuazione del piano d'azione summenzionato;
- e) fornire alla Commissione consulenza in merito alla collaborazione con rappresentanti del settore privato e del mondo accademico o di altri settori rilevanti, al fine di includere conoscenze ed esperienze pertinenti nel lavoro di attuazione del summenzionato piano d'azione dell'Unione;
- f) dare vita ad uno scambio di esperienze e buone prassi nel campo delle statistiche sulla criminalità ed in particolare per quanto riguarda lo sviluppo di indicatori comuni e la raccolta di dati comparabili.

Il gruppo di esperti sarà composto dalle autorità pubbliche nazionali operanti nei settori degli affari interni degli Stati membri dell'Unione europea, dei paesi candidati e dei paesi EFTA; dagli organismi, dalle reti ed agenzie competenti dell'Unione; dalle pertinenti organizzazioni internazionali e organizzazioni non governative; da singoli esperti nominati a titolo personale, preferibilmente provenienti dal mondo accademico.

Relativamente a quest'ultima categoria, la Commissione invita a presentare candidature ai fini della selezione dei membri del gruppo di esperti.

Il gruppo di esperti consta al massimo di 55 membri, di cui almeno sei saranno nominati a titolo personale, ai sensi dell'articolo 4 della decisione di cui sopra.

I candidati esperti devono ricoprire attualmente o aver ricoperto un posto in un'università pubblica o privata o in un centro di ricerca di uno degli Stati membri dell'Unione europea. Nel valutare le candidature, la Commissione terrà conto dei seguenti criteri:

- a) una comprovata competenza nonché un elevato livello di abilità ed esperienza professionale (minimo otto anni), a livello europeo e/o internazionale, nel settore della criminologia, della giustizia penale e/o in attività correlate. È considerata titolo preferenziale l'esperienza in sfere di criminalità specifiche quali: la criminalità finanziaria, la tratta di esseri umani, la corruzione, la criminalità informatica e la vittimizzazione;
- b) è considerata titolo preferenziale la partecipazione a pertinenti gruppi o comitati a livello di Unione o internazionale;
- c) una comprovata capacità di lavorare in inglese;
- d) la necessità di mantenere, nel gruppo di esperti, un equilibrio in termini di rappresentatività dei candidati, genere e provenienza geografica ⁽³⁾;
- e) il dovere di assicurare il necessario equilibrio delle competenze richieste nelle varie sfere di criminalità (compresa la criminalità finanziaria, la tratta di esseri umani, la corruzione, la criminalità informatica, la vittimizzazione) e nei diversi aspetti come le definizioni, gli indicatori, le statistiche, l'analisi e l'interpretazione;
- f) la necessità di favorire la continuità del lavoro del gruppo di esperti istituito mediante la decisione della Commissione dell'agosto 2006;
- g) i membri del gruppo devono essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o, se del caso, di un paese candidato o potenziale candidato o di un paese appartenente all'Associazione europea di libero scambio.

⁽¹⁾ GU C 42 del 15.2.2012, pag. 2.

⁽²⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, attualmente in fase di elaborazione.

⁽³⁾ Decisione 2000/407/CE della Commissione, del 19 giugno 2000, riguardante l'equilibrio tra i sessi nei comitati e nei gruppi di esperti da essa istituiti (GU L 154 del 27.6.2000, pag. 34).

Quanto sopra riportato sarà valutato in base al curriculum vitae e al modulo di candidatura debitamente compilati.

Le candidature possono essere presentate esclusivamente tramite il modulo di candidatura (appendice) e il modello di curriculum vitae ⁽¹⁾. Ai candidati è richiesto di specificare chiaramente nel modulo di candidatura il settore in cui possiedono una particolare competenza.

Le candidature debitamente firmate devono essere inviate entro 20 giorni lavorativi a partire dalla data di pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea*, dell'invito a presentare candidature, per posta elettronica o posta ordinaria, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale degli Affari interni
Segretariato dell'Unità A2
LX 46 3/131
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

HOME-STATS-GROUP@ec.europa.eu

Per le domande inviate per e-mail, la data dell'e-mail costituisce la data d'invio. Per le domande inviate per posta ordinaria, la data del timbro postale costituisce la data d'invio.

La Commissione seleziona i membri a titolo personale per un periodo di cinque anni. Essi sono tenuti a fornire consulenza alla Commissione in piena indipendenza da istruzioni esterne e a rispettare gli obblighi di riservatezza previsti all'articolo 5 della decisione della Commissione che istituisce il gruppo di esperti. I membri si impegnano ad agire in piena indipendenza e nell'interesse pubblico.

La Commissione rimborserà le spese di viaggio e di soggiorno sostenute per le attività del gruppo in base alle proprie disposizioni interne e nei limiti degli stanziamenti di bilancio disponibili. I membri non sono retribuiti per le funzioni esercitate.

L'elenco dei membri del gruppo di esperti nominati a titolo personale sarà pubblicato nel registro dei gruppi di esperti e di altre entità analoghe della Commissione ⁽²⁾, nonché sul sito Internet della DG Affari interni.

La raccolta, il trattamento e la pubblicazione dei dati personali dei membri avverranno in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 ⁽³⁾.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla signora Athina KARVOUNARAKI, telefono +32 22999070, indirizzo di posta elettronica athina.karvounaraki@ec.europa.eu

Le informazioni sui risultati dell'invito a presentare candidature saranno pubblicate sul sito Internet della DG Affari interni e, se opportuno, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ Tutti i curriculum vitae dovrebbero essere presentati nel formato europeo: <http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae/templates-instructions>

⁽²⁾ I membri che non desiderino che il proprio nome sia divulgato possono richiedere una deroga a tale disposizione. La richiesta di non divulgare il nome di un membro del gruppo di esperti è considerata giustificata ogniqualvolta la pubblicazione possa metterne a rischio la sicurezza o l'integrità o pregiudicarne indebitamente la vita privata.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

Appendice

ATTO DI CANDIDATURA**1. Informazioni sul candidato**

1.1. Titolo:

1.2. Cognome

1.3. Nome:

1.4. Sesso:

1.5. Indirizzo di contatto per la Commissione (indirizzo per la corrispondenza postale)

1.5.1. Via, numero civico:

1.5.2. Codice postale:

1.5.3. Località:

1.5.4. Stato:

1.5.5. Numero di telefono diretto + prefisso del paese (prefisso locale):

1.5.6. Numero di fax diretto + prefisso del paese (prefisso locale):

1.5.7. E-mail

2. Informazioni sull'attuale occupazione del candidato

2.1. Denominazione del datore di lavoro (organismo portatore d'interesse pertinente):

2.2. Indirizzo dell'organismo portatore d'interesse

2.2.1. Via, numero civico:

2.2.2. Codice postale:

2.2.3. Località:

2.2.4. Stato:

2.3. Qualifica del candidato:

2.4. Durata dell'occupazione

2.5. Descrizione delle responsabilità del candidato (compresi competenze, progetti o mansioni specifici, pubblicazioni, esperienza a livello dell'Unione europea o internazionale; massimo 15 righe/2 000 caratteri):

3. Motivazioni della domanda

(inserire informazioni sulla disponibilità e il livello di impegno possibili nel lavoro del gruppo; massimo 15 righe/2 000 caratteri)

--

Persona autorizzata alla firma presso l'organismo del candidato ⁽¹⁾:

Titolo	
Cognome e nome	
Qualifica in seno all'organismo ⁽²⁾	

Data:
Firma:

⁽¹⁾ Solo per le agenzie dell'Unione europea.

⁽²⁾ Idem

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

CONSIGLIO

Proroga del periodo di validità degli elenchi di idoneità

(2012/C 42/03)

Con decisione del Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea, la validità degli elenchi di idoneità, stabiliti al termine dei concorsi generali seguenti, è prorogata:

Articolo 1: fino al 31 dicembre 2012:

- | | |
|------------------------------|--|
| Consiglio/420/AD5 | organizzato per la costituzione di una riserva di assunzione di amministratori aggiunti nel settore della sicurezza (Gabinetto/Sicurezza: Servizio di sicurezza esterna/protezione delle missioni), il cui bando di concorso è stato pubblicato nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i> C 316 A del 13 dicembre 2005; |
| Consiglio/421/AD5 | organizzato per la costituzione di una riserva di assunzione di amministratori aggiunti nel settore della sicurezza (Gabinetto/Sicurezza: Servizio di protezione interna), il cui bando di concorso è stato pubblicato nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i> C 316 A del 13 dicembre 2005; |
| Consiglio/422/AST3 | organizzato per la costituzione di una riserva di assunzione di amministratori aggiunti nel settore della sicurezza (Gabinetto/Sicurezza: Servizio di protezione interna), il cui bando di concorso è stato pubblicato nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i> C 316 A del 13 dicembre 2005; |
| Consiglio/425/AD9 | organizzato per la costituzione di una riserva di assunzione di amministratori confermati nel settore delle tecnologie dell'informazione (Direzione SIC: Unità «Soluzioni di produzione»), il cui bando di concorso è stato pubblicato nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i> C 316 A del 13 dicembre 2005; |
| Consiglio/427/AD8 | organizzato per coprire un posto vacante di amministratore nel settore della politica europea in materia di sicurezza e di difesa (PESD), il cui bando di concorso è stato pubblicato nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i> C 108 A del 12 maggio 2007; |
| CONS/AD/430
(due profili) | organizzato per la costituzione di una riserva di assunzione di amministratori confermati nel settore della politica europea in materia di sicurezza e di difesa (PESD). Il concorso riguarda due profili al grado AD9 (profilo 1: pianificatori strategici senior per operazioni e missioni di gestione delle crisi; profilo 2: pianificatori senior per lo sviluppo di capacità a livello militare/civile/spaziale), il cui bando di concorso è stato pubblicato nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i> C 178 del 15 luglio 2008; |

-
- CONS/AD/431 organizzato per la costituzione di una riserva di assunzione per la funzione di amministratore al grado AD9 (amministratore confermato) nel settore della sicurezza dei sistemi d'informazione, il cui bando di concorso è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* C 178 del 15 luglio 2008;
- CONS/AD/432 organizzato per la costituzione di una riserva di assunzione per la funzione di amministratore al grado AD7 nel settore della sicurezza dei sistemi d'informazione, il cui bando di concorso è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* C 178 del 15 luglio 2008;
- CONS-COMM/AD/433 organizzato per la costituzione di una riserva di assunzione di capi unità al grado AD12 nel settore della traduzione con l'irlandese come lingua principale, il cui bando di concorso è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* C 99 del 30 aprile 2009.
-

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Avviso del ministro degli Affari economici, dell'agricoltura e dell'innovazione del Regno dei Paesi Bassi a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

(2012/C 42/04)

Il ministro degli Affari economici, dell'agricoltura e dell'innovazione rende noto che è pervenuta una domanda di autorizzazione all'estrazione di idrocarburi per una parte del settore S3, denominata sottosettore S3a, come appare sulla mappa riportata nell'allegato 3 del regolamento sulle attività estrattive (Mijnbouwregeling, Staatscourant 2002, n. 245).

Vista la direttiva summenzionata e considerato l'articolo 15 della legge sulle attività estrattive (Mijnbouwwet, Staatsblad 2002, 542), il ministro degli Affari economici, dell'agricoltura e dell'innovazione indice un invito a presentare candidature in concorrenza per un'autorizzazione all'estrazione di idrocarburi per il sottosettore S3a della piattaforma continentale dei Paesi Bassi.

Il sottosettore S3a è delimitato dall'arco di parallelo che passa per il punto A e per il punto B, dall'arco di meridiano che passa per il punto B e dal circolo massimo che congiunge il punto A con l'intersezione tra il suddetto arco di meridiano e la linea indicata nell'allegato della legge sulle attività estrattive (Mijnbouwwet). Detta intersezione si trova nei pressi del punto C.

I punti sono così definiti:

Punto	°	'	" Long. E	°	'	" Lat. N
A	3	58	27,000	52	0	0
B	4	0	0,000	52	0	0
C	4	0	0,000	51	58	43,622

La posizione dei punti summenzionati è espressa in coordinate geografiche calcolate secondo il sistema europeo di riferimento terrestre.

La superficie del sottosettore S3a misura 2,1 km².

L'autorità competente per la concessione dell'autorizzazione è il ministro degli Affari economici, dell'agricoltura e dell'innovazione. I criteri, le condizioni e i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva summenzionata sono specificati nella legge sulle attività estrattive (Mijnbouwwet, Stb. 2002, 542).

Il termine per la presentazione delle candidature è di 13 settimane dalla pubblicazione del presente invito nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Le candidature devono essere inviate al seguente indirizzo:

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
ter attentie van de heer P. Jongerius, themacoördinator mijnbouw en mijnbouwklimaat directie Energiemarkt
ALP/562
Bezuidenhoutseweg 30
Postbus 20101
2500 EC Den Haag
NEDERLAND

Le domande presentate successivamente a tale data non saranno prese in considerazione.

La decisione in merito alle candidature sarà presa entro 12 mesi dalla scadenza del termine di cui sopra.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al sig. E. J. Hoppel al seguente numero di telefono: +31 703797762.

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2012 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 310 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	840 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, una edizione alla settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

